



Rovigo, 11 Maggio 2017

A Sua Santità
PAPA FRANCESCO
Santa Marta
STATO CITTA' DEL VATICANO

A Sua Eminenza Card.
ANGELO AMATO
Prefetto della Congregazione
Delle Cause dei Santi
Piazza Pio XII 10
00193 ROMA

A Sua Eminenza Card.
Kovin Joseph Farrel
Prefetto del Dicastero
Per i Laici, la Famiglia e Vita
Palazzo San Calisto 12
STATO CITTA' DEL VATICANO

Oggetto: Atto di impugnazione ex art. 1737 com. 2° Cod. Dir.Can.

- 1) *Del Decreto del Vescovo di Adria Rovigo Prot. 30 Marzo 2017;*
- 2) *Del diniego alla richiesta del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di cui alla lettera del giorno 8 aprile 2017 di revocare in sede di autotutela il suddetto decreto e di cui alla lettera del 26 Aprile 2017*
- 3) *Della "Notificazione Vescovile" datata 24 aprile 2017 e pubblicata sul giornale diocesano "Settimana" del 30 Aprile 2017.*

Per conto del **Centro Beata Maria Bolognesi Onlus con sede in Rovigo Via Giovanni Tasso n. 49**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Luciano Faraon che redige e sottoscrive il presente atto di impugnazione.

APPELLO AL SANTO PADRE

Il presente atto viene inviato in primis a Sua Santità Papa Francesco precisando che il ricorso all'autorità del Santo Padre viene effettuato nell'interesse della Chiesa e dell'Apostolato dei



Laici nel mondo moderno, ed in particolare in Italia, per evitare che si crei un triste precedente di discriminazione di una associazione cattolica per il solo fatto di avere scelto, per motivi operativi e di tutela degli associati e del loro intervento nella società italiana, di ottenere il riconoscimento di ONLUS – associazione no profit.

Il dovere di laico cattolico, post Concilio Ecumenico Vaticano secondo, impegnato nella quotidiana difficile testimonianza e dalla coscienza, è quello di trovare ogni via lecita che aiuti il suo apostolato ponendo a disposizione tutti i talenti ricevuti compresi quelli professionali.

I provvedimenti impugnati sono in netto contrasto con quanto stabilito dal Concilio Ecumenico Vaticano Secondo ed in particolare a quanto statuito dagli articoli 5 e 6 dello “ Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la Vita”, da Lei Santo Padre promulgato in Roma il 4 giugno 2016.

Il Centro Beata Maria Bolognesi ha sostenuto da solo tutti gli oneri per la beatificazione di Maria Bolognesi, trovando nel suo percorso non poche difficoltà da parte della Diocesi di Adria Rovigo, che non era parte attrice, ed ora si vede espulso con ignominia con tanto di “Notificazione Vescovile” pubblicata sul giornale diocesano “La Voce” del 30 aprile 2017, per il solo fatto che l’associazione si è trasformata in ONLUS, e quindi ente giuridicamente autonomo e non più soggetto al controllo della Curia di Rovigo.

Ho fatto presente sin dai primi colloqui con il neo Vescovo della diocesi di Adria-Rovigo Mons. Pierantonio Pavanello l’importanza per l’apostolato dei laici in Italia di poter usufruire dei benefici delle norme speciali che riguardano le associazioni non lucrative che vanno sotto la definizione di ONLUS.

Forme associative che vengono ampiamente usate da associazioni non cattoliche e/o anticattoliche per trarre ogni beneficio economico ed organizzativo che tale forma associativa può dare, non ultimo la possibilità di ricevere donazioni anche con il 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi.

Ora, il messaggio operativo che viene da Sua Santità ai Pastori della Chiesa è quello di “Favorire nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l’edificazione



comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali.

Questo modus operandi indicato dal Sua Santità ha permeato la vita della Beata Maria Bolognesi, ma è stato sin dalle sue origini il metodo di vita del "Centro Maria Bolognesi" con il lavoro intenso dei suoi soci ed in particolare della prof.ssa Giuseppina Giacomini.

Va tenuto in evidenza che il funzionario responsabile del procedimento della Agenzia delle Entrate della direzione Regionale per il Veneto, proclamatosi ateo, lanciò una sfida che mai questa associazione cattolica avrebbe ottenuto il riconoscimento di ONLUS.

A questo punto, chiamato il Direttore Generale per il Veneto, superiore gerarchico del suddetto funzionario, prima di fare scoppiare un caso nazionale di rilevanza penale per discriminazione della "Religione Cattolica", questi ha dato la massima collaborazione indicandoci ove modificare lo statuto, indicando in più parti la formula di rito pretesa dall'Agenzia delle Entrate di "solidarietà sociale".

Ci siamo adeguati a tale pretesa aggiungendo "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale" con CRISTIANA CARITÀ.

Ciò ci ha consentito di portare a termine una azione umanitaria che ha visto come destinatari i profughi delle isole greche di Rodi e Kos a mezzo dell'arcidiocesi di Rodi, ed in particolare il Vicario Generale, francescano, Padre John Luke come risulta dalla documentazione che si dimette in copia.

In tale missione umanitaria si sono impegnati il sindaco di Rovigo, il consorzio di produttori di riso del Polesine, il gen. Piero Laporta e molti altri laici soci e non soci del Centro Beata Maria Bolognesi.

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate dott. Luigi Merletti ci ha dato il riconoscimento di Onlus per facilitare la missione umanitaria a favore dei profughi sbarcati nelle isole greche di Rodi e Kos.



Il Centro Beata Maria Bolognesi continua ad aiutare le persone in difficoltà con i pochi mezzi che ha, sperando di disporne di più in avvenire.

QUESTO MODUS OPERANDI DI SOLIDARIETA' SOCIALE SECONDO IL DECRETO DEL VESCOVO DELLA DIOCESI DI ADRIA ROVIGO RENDE INDEGNO IL CENTRO BEATA MARIA BOLOGNESI A CONTINUARE AD ESSERE ATTORE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DELLA BEATA MARIA BOLOGNESI!

Nulla è cambiato nello spirito originario del “Centro Maria Bolognesi” che ha sostenuto da solo, quale attore, la causa di beatificazione.

Cos'è che rende indegna una ONLUS con uno statuto come quello del “Centro Beata Maria Bolognesi” ad essere attore della causa di Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi?

Perché non si concede alla Cappella ricavata al piano terra della Casa ove ha abitato la Beata Maria Bolognesi di diventare “Oratorio” ex art. 1223 Cod. Dir. – ove poter recitare ogni giorno il rosario secondo le indicazioni che Gesù ha dato a Maria Bolognesi in data 1 gennaio 1960?

“Maria Maria ti raccomando la recita del S. Rosario per la santificazione dei sacerdoti e per tante vittime procurate con suicidi”

(Dal diario manoscritto della Beata Maria Bolognesi).

Santo Padre confidiamo in Lei a che con il Suo intervento sia salvaguardato l'intervento dei laici cattolici nella società, e ciò anche utilizzando le leggi che regolano l'associazionismo come le ONLUS.

La Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi, laica, mistica, portatrice della sofferenza di Cristo che le ha fatto il dono delle stimmate come Padre Pio, avverrà a seguito di un miracolo che grazie alla sua intercessione confidiamo avvenga presto.

Noi laici siamo gli ultimi nella chiesa ma, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano secondo e dopo la promulgazione dello “Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la Vita”, dobbiamo porre i nostri talenti a sostegno della Missione della Chiesa nel mondo per la diffusione della “Misericordia” di Dio, ma non possiamo essere impediti nei nostri compiti da chi ignora i suoi insegnamenti.

Confidiamo nell'accoglimento di questo nostro appello e chiediamo che, con l'autorità che Cristo Le ha dato, conceda che la cappella sita nella casa



della Beata Maria Bolognesi diventi oratorio per la recita quotidiana del Santo Rosario e la celebrazione di Sante Messe per adempiere a quanto Gesù ha chiesto alla Beata Maria Bolognesi:

“Maria Maria ti raccomando la recita del S. Rosario per la santificazione dei sacerdoti e per tante vittime procurate con suicidi”.

Non ultimo, la consacrazione ad oratori della Capella esistente nella Casa di Maria Bolognesi consentirà a Zoe Mantovani, ormai centenaria, testimone vivente della Santità della Beata Maria Bolognesi, ed alla prof.ssa Giuseppina Giacomini, di fatto vera postulatrice della causa di Beatificazione, di assistere alla messa e ricevere il conforto della celebrazione eucaristica, ma anche per pregare per Lei Santo Padre a che, per intercessione di Maria madre di Dio e quella della Beata Maria Bolognesi, Le vengano dati quotidianamente i doni dello Spirito Santo necessari per guidare la Chiesa.

Grazie e con affetto

Per i soci laici cattolici del Centro Beata Maria Bolognesi
Il Presidente
avv. Luciano Faraon



IMPUGNAZIONE

FATTO :

Il “Centro Maria Bolognesi “ è Associazione privata di fedeli a norma dei canoni 299 e 321 299 e 32 C.I.C. e del N. 26 della Nota Pastorale della Commissione Episcopale per i Laicato della CEI , Le aggregazioni Laicali nella Chiesa del 23 aprile 1993, giusto decreto del Vescovo della Diocesi Adria-Rovigo Mons Andrea Bruno Mazzocato del 7 Giugno 2001. (Allegato N. 5)

Detta associazione ha portato avanti da sola tutta la causa di beatificazione della Serva di Dio Maria Bolognesi, ed ha curato l’attività diffusione della conoscenza della vita della stessa e della testimonianza di fede e di carità di questa mistica anche attraverso la casa editrice “Edizioni M.B”.

L’onere della causa è stato interamente sostenuto da detta “Associazione Privata di Fedeli” superando numerose difficoltà fraposte dalla stessa Diocesi di Adria-Rovigo.

Solo a Decreto di beatificazione della Serva di Maria Bolognesi già promulgato, il Vescovo pro tempore Mons. Lucio Soravito De Franceschi in data 31 agosto 2013, ad una settimana dalla cerimonia di Beatificazione fissata per il giorno 7 settembre 2013, stabilisce che la Diocesi subentri come coattore “*provvedendo alle spese necessarie alla beatificazione*” (Allegato N. 6).

Il provvedimento è anomalo dato che la causa di beatificazione è finita e la cerimonia pubblica ha rilevanza diversa rispetto agli oneri dell’intera causa.

Il prosieguo congiunto della causa di canonizzazione da parte della Diocesi Adria-Rovigo ed il Centro Beata Maria Bolognesi è confermato dalla lettera 10 Aprile 2015 a firma del vescovo Mons. Luigi Soravito (Allegato N. 7).

Stante l’evoluzione normativa dello Stato Italiano e la programmazione di una missione umanitaria verso l’arcidiocesi di Rodi a sostegno dell’attività ed a sostegno dei profughi delle isole greche di Rodi e Kos organizzata dal Vicario generale, il francescano padre John Luke, l’Associazione privata di fedeli “Centro Beata Maria Bolognesi” chiede ed ottiene il riconoscimento di ONLUS (Allegato N. 8 Statuto Centro Beata Maria Bolognesi Onlus; Allegato N. 9) decreto di riconoscimento di Onlus; Allegato N. 10) atti relativi alla missione umanitaria a Rodi).

Premesso che solo un nuovo miracolo consentirà la canonizzazione della Beata Maria Bolognesi, il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus, Associazione privata di fedeli, continua la propri attività di carità cristiana in aiuto alle persone bisognose, seguendo gli insegnamenti lasciataci a guida permanente dalla Beata.

In tale contesto, dopo l’ottenimento della qualifica di Onlus, la Diocesi di Adria e Rovigo, vistasi preclusa ogni possibilità di controllare, anche dal punto di



vista economico, l'attività del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus, ha frapposto ogni difficoltà anche alla sola testimonianza di carità cristiana e di fede dell'associazione Beata Maria Bolognesi Onlus che ha sede nella casa ove ha vissuto la Beata, ma che è di proprietà della testimone e compagna di vita della Beata Maria Bolognesi, prof.ssa Zoe Mantovani.

In detta casa abitano al secondo piano, oltre a Zoe Mantovani, la prof.ssa Giuseppina Giacomini fondatrice della "Associazione privata di fedeli" e che è stata la vera sostenitrice della causa di Beatificazione.

Il Vescovo Lucio De Franceschi Soravito ha rifiutato ogni chiarimento sulla attività da svolgere in comune tra diocesi ed associazione per la canonizzazione della Beata, demandando al suo successore ogni decisione.

Il nuovo Vescovo Mons. Pierantonio Pavanello, dopo l'unico incontro con il direttivo del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus nella sede della stessa, ha emanato il decreto 30 marzo 2017 oggetto della presente impugnazione.

Ferma restando la premessa, si chiede pertanto che la Congregazione per la causa dei Santi voglia annulla il decreto impugnato e dare le direttive per la collaborazione tra la **associazione laica di fedeli** denominata Centro Beata Maria Bolognesi Onlus e la Diocesi Adria – Rovigo ai fini della Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi, sperando che con la preghiera e la carità cristiana possiamo essere degni di un nuovo miracolo al fine della proclamazione a Santa di Maria Bolognesi.

I provvedimenti impugnati sono una chiara manifestazione del voler prevalere della Diocesi attraverso il potere dispositivo e quindi di esclusione dei laici, e ciò in netto contrasto con quanto disposto dal Magistero della Chiesa ed in particolare dal Santo Padre con lo "**Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la Vita**" promulgato dal Santo Padre in data 4 giugno 2016.

IL presente atto è quindi redatto secondo la metodologia utilizzata nei ricorsi amministrativi.

Il Vescovo nell'emanare il decreto impugnato con il quale "***Dichiara che il Centro Beata Maria Bolognesi "Onlus" non viene riconosciuto nella attuale veste giuridica come attore della Causa di Canonizzazione e pertanto unico attore della medesima causa rimane la Diocesi di Adria-Rovigo***" mette in atto una discriminazione nei confronti di laici impegnati nel sociale ai quali possono essere posti limiti sulla scelta della forma associativa per svolgere la loro attività a testimonianza della loro fede e carità, e non risparmiando i talenti che Dio ha loro dato.

Il Centro Maria Bolognesi resta, come originariamente riconosciuto con proprio decreto in data 7 giugno 2001 dall'allora Vescovo della Diocesi de quo Andrea Bruno Mazzocato, una "associazione privata di fedeli" indipendentemente



dal fatto che sia una associazione semplice e/o abbia ottenuto il riconoscimento di ONLUS come nella fattispecie.

Il presente ricorso è stato infatti notificato al *Dicastero Per i Laici, la Famiglia e Vita* proprio per i danni che provvedimenti impugnati arrecano ai cristiani laici impegnati ad attuare quanto statuito dal Santo Padre nello Statuto di detto dicastero ed in particolare dagli artt. 5 e 6 che di seguito si riportano:

Art. 5 Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniugati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

Art. 6. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali (cfr LG, 31)

Il Santo Padre non ha posto limiti di quale debba essere la formula giuridica dell'associazione di fedeli laici.

L'espulsione dell'Associazione dal novero degli attori della causa di Canonizzazione, ove il Centro Beata Maria Bolognesi è attore ab origine ed il Vescovo è coattore, non ha alcun fondamento in diritto, né è consentito nemmeno ad un Vescovo sottrarsi ai principi fondamentali di diritto canonico e civile che regolano i rapporti sociali e l'applicazione delle norme.

Non v'è dubbio che i provvedimenti impugnati abbiano arrecato danno alla fede non solo degli associati del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus, ma anche nei semplici fedeli.

Alcuni fedeli sono stati più espliciti ancora e si sono sentiti scandalizzati da tali provvedimenti che riportano l'intervento della Chiesa nella comunità locale non solo in una situazione ante Concilio Ecumenico Vaticano secondo, ma addirittura al tempo del potere temporale di Papi.

Non è certo questo lo spirito della dottrina impartita dal Santo Padre attraverso lo " *Statuto per il Dicastero Per i Laici, la Famiglia e Vita* " ma anche una interferenza sui diritti riconosciuti alle persone dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Norme che un vescovo non può ignorare

L'esclusione avviene solo perché l'associazione privata di fedeli Centro Beata Maria Bolognesi ha ottenuto in sede civile il riconoscimento di ONLUS,



ma evidentemente il Vescovo non ha voluto tenere conto dell'intero statuto, ma solo il fatto che obbligatoriamente le ONLUS debbono fare riferimento alla "solidarietà sociale".

Mons. Pierantonio Pavanello, nonostante sin dal primo incontro che il riconoscimento di ONLUS al Centro Beata Maria Bolognesi avesse ed ha rilevanza per tutto l'associazionismo cattolico visto che il responsabile del procedimento della Agenzia delle Entrate, proclamandosi ateo, aveva lanciato la sfida che non avrebbe mai consentito che una associazione di ispirazione cattolica divenisse ONLUS, ha completamente ignorato tale circostanza, ma ha ignorato anche tutto lo statuto dell'associazione laica di fedeli.

Il Vescovo per raggiungere lo scopo di rimanere unico attore della causa di canonizzazione della Beata Maria Bolognesi, ignorando che **l'associazione laica di fedeli** ha portato a compimento da sola la causa di Beatificazione ha completamente ignorato il male di escludere la ONLUS, per la sola sua veste giuridica nella normativa italiana e quindi invece di essere un ateo che esclude l'associazione da un diritto è la Chiesa che esclude **l'associazione laica di fedeli dall'essere coattore per la causa di Canonizzazione di Maria Bolognesi.**

Il Vescovo ha voluto calpestare la battaglia per la difesa del diritto di una **l'associazione laica di fedeli** a divenire ONLUS, mantenendo l'impostazione fondamentale di riferimento ai basilari valori cristiani, valori su cui si è fondata l'associazione fin dalle origini significa premiare l'ateismo ed escludere i cattolici che vogliono agire autonomamente secondo quanto statuito dal Concilio e dello statuto emanato dal Santo Padre per il dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita.

Ciò favorisce chi è contro i valori del Vangelo e pone i laici in una condizione di non tutela rispetto alla forma di associazionismo previsto per le ONLUS privando le stesse ignorando che in tutto lo statuto alla allocuzione "**di solidarietà sociale**" posta come obbligatoria dallo Stato Italiano è sempre stata aggiunta l'altra allocuzione "**secondo la carità cristiana**".

La "**carità cristiana**" costituisce un valore per i laici della Chiesa Cattolica, come laica era la Beata Maria Bolognesi ignorando che la solidarietà alle persone in stato di bisogno è l'esempio primo della Carità Cristiana.

Non una sola riga che giustifichi ove lo Statuto del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus sia in contrasto con l'insegnamento della Chiesa.

Nemmeno ad un Vescovo è consentito interpretazioni arbitrarie di leggi ed atti per giustificare un provvedimento palesemente illegittimo, in violazione dei diritti acquisiti ex art 4 Cod. Dir. Can. ed alle norme universali che riguardano l'interpretazione delle leggi e degli atti di rilevanza giuridica, oltre a costituire un pericoloso precedente in danno a quei cattolici che vogliono costituirsi in ONLUS per trarre i mezzi per portare avanti interventi umanitari e culturali sostenuti dalla carità cristiana e dalla cultura cristiana.

Va d'anzitutto precisato che il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus è titolare per diritto acquisito ad essere attore della causa di canonizzazione della



Beata Maria Bolognesi sia per avere portato avanti da solo la causa di Beatificazione, sia perché, come dianzi detto, solo a Decreto di Beatificazione già emanato da Sua Santità Papa Francesco il suo predecessore si è proclamato coattore.

Nei provvedimenti impugnati non è dato a sapere quale sia l'incompatibilità tra l'associazione laica di fedeli "Centro Beata Maria Bolognesi Onlus" e l'enorme di diritto Canonico e quelle sulle cause dei santi che rendano indegno tale associazione di portare a termine, fidando tutti di ottenere in un miracolo per intercessione della Beata Maria Bolognesi, a che la stessa sia proclamata SANTA.

Nulla infatti è innovato sui principi cristiani e morali che ab origine hanno sostenuto questa associazione laica di fedeli, e ciò indipendentemente dalla necessaria evoluzione giuridica della stessa per l'avvenuta modificazione delle norme che regolano l'associazionismo nello Stato Italiano.

Continuità che è esplicitamente sancita dall'art. 1 dello statuto che per sua più facile consultazione di seguito riporto nelle parti più rilevanti al fine di consentire alle Superiori autorità religiose adite una più rapida consultazione e valutazione

“S T A T U T O

Art. 1) L'associazione è denominata "Centro Beata Maria Bolognesi Onlus" *"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"* ed è costituita da *persone di maggiore età* laiche, religiose, religiosi e presbiteri che, seguendo l'insegnamento della Chiesa e l'esempio della Beata Maria Bolognesi, si impegnano nell'attività di aiuto al prossimo e a tutte le persone in stato di necessità.

In conformità a quanto statuito dal D. Lgs 460/97 l'Associazione "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale" CON CRISTIANA CARITÀ.

L'associazione in ogni sua attività di comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo ha l'obbligo di indicare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e/o l'acronimo ONLUS.

L'associazione svolgerà la sua attività nei seguenti settori ove da sempre il Centro Beata Maria Bolognesi ha operato.:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) beneficenza;
- c) istruzione;
- d) formazione;
- e) promozione della cultura e dell'arte;
- f) tutela dei diritti civili.

L'associazione è di ispirazione cristiana, apolitica, non ha scopo di lucro e si inquadra nelle associazioni ONLUS come previsto dall'ordinamento legislativo italiano.

Il termine "Beata" sarà sostituito da quello di "Santa" contestualmente alla Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi nel presente statuto ed in tutti gli atti successivi a tale avvenimento.



E' in ogni caso fatto divieto all'associazione svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'attività dell'associazione, secondo lo spirito della carità cristiana e le disposizioni di cui al D.Lgs 460/97 è svolta ad esclusivo vantaggio delle persone svantaggiate.

La frase persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale è stata imposta dalla Agenzia delle entrate ma è stata da noi completata secondo lo spirito reale dell'associazione dall'aggiunta " con carità cristiana".

Di tutto detto articolo il Vescovo, evidentemente ha preso in considerazione solo quanto imposto dallo Stato ed ignorato tutto il resto come : " L'associazione è di ispirazione cristiana".

E' come se dei dieci comandamenti ne prendessimo solo uno, fosse anche il primo, ma Dio ce ne ha dati dieci perché uno non è sufficiente!

Dobbiamo con onestà riconoscere tutti che la vera postulatrice della causa di Beatificazione della Beata Maria Bolognesi è stata la Prof.ssa Giuseppina Giacomini che ha dedicato tutta la sua vita perchè emerga la santità di Maria Bolognesi

. Questo anche quando gli organi ufficiali della Chiesa hanno cercato più volte di affossare la causa di Beatificazione.

La causa di Beatificazione di Maria Bolognesi è stata sostenuta in primis dal lavoro immane della Prof.ssa Giacomini dalla associazione che lei ha fondato, associazione che permane, in via evolutiva, nella ONLUS Centro Beata Maria Bolognesi, ma non può certo essere dimenticato ed occultato il meritorio lavoro svolto dal Rag. Giuseppe Tesi sia come tesoriere, sia quale archivista.

Il contenuto dell'art.1 dello statuto, citato espressamente nel decreto impugnato ,contiene chiaramente ed in tutto il suo testo riferimenti specifici alla Cristianità come nella frase che di seguito si riporta:

"In conformità a quanto statuito dal D. Lgs 460/97 l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale" con cristiana carità.

Ciò non ha alcuna contraddizione col contenuto dei successivi articoli 2) e 3) che per la motivazione dianzi detta di seguito si riportano

« Art. 2) L'associazione ha sede in Rovigo, via G. Tasso n. 49 e può istituire sezioni in tutte le località italiane.

Il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di Rovigo costituisce dei centri locali nel mondo denominati "Agape Beata Maria Bolognesi" quali associazioni autonome di volontariato e di preghiera per diffondere la carità cristiana di aiuto ai più bisognosi e derelitti e quale strumento di preghiera e di diffusione del culto e dell'insegnamento



della Beata Maria Bolognesi. La costituzione di ogni Agape viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro che con separato atto provvede ad approvare lo Statuto mondiale.

Art. 3) L'Associazione, quale continuatrice del Centro Maria Bolognesi" continuerà nel ruolo di parte attrice nella Causa di Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi nata a Bosaro il 21 ottobre 1924 e deceduta a Rovigo il 30 gennaio 1980, promuovendo la collaborazione con la Diocesi di Adria-Rovigo secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico. L'associazione ONLUS in esempio della "Beata Maria Bolognesi" , che ha agito conformemente alle regole della Religione Cattolica, si propone sul suo esempio di compiere opere meritorie di solidarietà sociale a favore dei poveri, degli ammalati, dei sofferenti e di tutte le persone che la Provvidenza metterà lungo il cammino degli associati agenti secondo il Vangelo alla sequela di Cristo sofferente. L'associazione, pertanto, potrà organizzare qualsiasi attività di supporto alla causa, per la quale viene costituita, come per esempio: reperire testimonianze e resoconti per i comportamenti tenuti in vita e sulle opere svolte e miracoli compiuti, contattare Organismi ed Autorità Pubbliche e Private, laiche ed ecclesiastiche, produrre, stampare e diffondere materiale divulgativo attinente lo scopo dell'associazione al fine di favorire ed accelerare la Causa di Canonizzazione; promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla Causa di cui sopra. L'associazione, sulla scorta dell'esempio della Beata Maria Bolognesi, si adopererà, inoltre, in opere di beneficenza verso i poveri, i missionari, i sacerdoti, seguendo l'esempio di vita di quest'ultima. L'associazione, al fine del raggiungimento degli scopi anzidetti, in primis di solidarietà sociale, dovrà rispettare le indicazioni dei benefattori, impiegando le offerte, i lasciti, le oblazioni, secondo le istruzioni dagli stessi fornite e, con particolare riferimento alle offerte, secondo le istruzioni riportate sui bollettini postali, i quali ripartiscono le causali come segue: "Causa - Poveri - Finestre Aperte – Biografia – Centro- Altro", salvo comunque il rispetto delle norme di diritto civile e la normativa speciale per le Onlus e le norme di Diritto Canonico»

D'altronde proprio l'Istruzione Sanctorum Mater al Titolo 3, rubricato «Attore della Causa», assicura l'idoneità del Centro Maria Bolognesi quando decreta:

«Art. 10 - § 1. Possono costituirsi attore della causa il Vescovo diocesano o eparchiale ex officio, le persone giuridiche, quali diocesi o eparchie, strutture giurisdizionali ad esse equiparate, parrocchie, Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica, o Associazioni di fedeli clericali e/o laicali ammesse dall'autorità ecclesiastica.



§ 2. Può costituirsi attore della causa anche una persona fisica, ossia chiunque faccia parte del popolo di Dio, purché in grado di garantire la promozione della causa nella sua fase diocesana o eparchiale e in quella romana (21).

Art. 11 - § 1. La persona giuridica o fisica si costituisce attore della causa con un atto notarile.»

Ma l'Associazione **Laica di Fedeli**, che per portare un aiuti umanitari ai profughi delle isole greche di Rodi e Kos , e quindi beneficiare dei sostegni pubblici, anche in vista di attività future si è evoluta a associazione semplice a Onlus, ma è rimasta l'Associazione **Laica di Fedeli**

Com'è ben chiaro, in tale Istruzione, al contrario di quanto sostenuto nel decreto impugnato , non c'è alcunché che sancisca la sopravvenuta incompatibilità del Centro.

È quindi singolare che si espella dal novero degli attori un'associazione che nel proprio statuto ha, come abbiamo visto, l'esplicito scopo di promuovere la canonizzazione della Beata Maria Bolognesi.

Ciò risulta in eclatante contrasto con quanto stabilito dal Santo Padre nello “ Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita “

L'invio del presente a Sua Eminenza il Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è effettuato a che lo stesso intervenga per evitare che fedeli laici lascino non solo il loro impegno di cristiani, ma lascino la Chiesa scandalizzati dalla violenza morale dei provvedimenti impugnati che appaiano una inutile quanto violenta manifestazione di potere burocratico e non di “ Carità Cristiana”

L'Associazione non ha mutato affatto la sua configurazione morale cristiana rispetto al progetto originario (la promozione della canonizzazione della Beata) bensì rispetto all'ordinamento italiano, costituendosi ONLUS e quindi promuovendo in questa veste – rafforzata, si badi - l'immutato scopo iniziale.

È appena il caso di sottolineare che un'aggregazione di fedeli, come la nostra associazione, persegue l'«utilità sociale» proprio promuovendo tutto quanto vada a maggiore gloria di Santa Madre Chiesa.

In altri termini, l'«utilità sociale» e gli «atti di carità» per ogni fedele sono un tutt'uno con la Dottrina e la Fede.

Notoriamente, in forza dei principi generali di diritto (vedasi art. 12 delle preleggi) da criteri ben diversi da quelli da lei seguiti per interpretare atti e norme:



Il primo comma di tale norma così statuisce “Nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese proprio dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nella intenzione del legislatore.”

Pertanto non è consentito a chicchessia, come invece è avvenuto nei provvedimenti impugnati, ove da ll’art. 1 dello statuto sono state estrapolate solo tre parole per escludere “L’associazione è di ispirazione cristiana ... e secondo la carità cristiana” ed il resto dello Statuto che richiama questi principi

Nello stesso tempo non è consentito, seguendo i criteri di logicità che debbo sorreggere ogni atto amministrativo, compresi quelli emanati dai Vescovi , perché non ne hanno l’autorità citare indebitamente l’art. 10 della “Sanctorum Mater” che così statuisce .

“Possono costituirsi attore della causa il Vescovo diocesano o eparchiale ex officio, le persone giuridiche, quali diocesi o eparchie, strutture giurisdizionali ad esse equiparate, parrocchie, Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica, o Associazioni di fedeli clericali e/o laicali ammesse dall’autorità ecclesiastica.”, cancellare “e/o Laicali ammesse dall’autorità ecclesiastica”.

Tale parte della succitata norma consente anche ad una associazione laicale come il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di essere ammessa come attore.

Per altro, meglio dello scrivente avvocato la Congregazione per la causa dei Santi, può verificare che vi sono già altre ONLUS che sostengono cause di beatificazione e canonizzazione.

Nella fattispecie il diritto-dovere ad essere attore del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus è determinato dal diritto-dovere acquisito, in primis perché ha portato a termine da sola la causa di Beatificazione della Beata Maria Bolognesi, ed in consecutio temporum perché la diocesi si associata successivamente come coattore, senza nessun accordo con l’associazione, a solo una settimana dalla cerimonia pubblica e con la giustificazione che l’associazione non avrebbe avuto i mezzi economici per sostenere le spese della cerimonia.

Non è dato a comprendere ove vi sia l’incompatibilità della associazione laica di Fedeli Centro Beata Maria Bolognesi Onlus a continuare ad essere coattore della causa di Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi.



O forse vi sono interessi economici visto che nonostante le numerose richieste alla Diocesi è sempre stato negato al Centro Maria Bolognesi di conoscere quale sia la contabilità finale della causa di Beatificazione.

Il Vescovo ha chiesto all'impugnante la resa dei conti ed il diffamante provvedimento N. 3 della presente impugnazione denominato *“Notificazione Vescovile”* datata 24 aprile 2017 e pubblicata sul giornale diocesano *“Settimana”* del 30 Aprile 2017 promana più di sete di denaro che di carità o desiderio di far conoscere di più la Beata Maria Bolognesi.

Assolutamente privo di logicità il diniego alla richiesta del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di cui alla lettera del giorno 8 aprile 2017 di revocare in sede di autotutela il suddetto decreto e di cui alla lettera del 26 Aprile 2017 spedita per posta ordinaria e di cui non ha contezza sulla data di consegna all'odierno impugnante.

Nessuna giustificazione al diniego, solo una manifestazione di potere, ma non di magistero per i laici in adempimento della dottrina della Chiesa in materia di Apostolato dei Laici ed in eclatante violazione di quanto il Santo Padre di ha donato con lo “ Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Teniamo presente che Beata Maria Bolognesi è una laica che nel suo intervento in terra ha preceduto nel suo operare secondo gli insegnamenti giornalieri di Gesù ed ha anticipato nel suo operare quello che poi ha sancito il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo.

Il 1° gennaio 1960 la Beata Maria Bolognesi ci ha portato il messaggio da lei ricevuto da Gesù di “ Pregare prima per la santificazione dei sacerdoti e quindi per le vittime da suicidi”.

Ci si chiede chi abbia avuto paura di questa profezia per averla sempre occultata ai fedeli ed solo per intervento del Centro Beata Maria Bolognesi che la stessa nel 2015 viene resa pubblica.

Chi ha paura della testimonianza della Beata Maria Bolognesi?

Noi no ed anzi abbiamo chiesto di trasformare in oratorio la cappella privata esistente nel Centro Beata Maria Bolognesi ove recitare al meno un rosario al giorno per la santificazione dei sacerdoti in primis quelli della diocesi governata da Mons. Pierantonio Pavanello che di fatto nel negare tale autorizzazione ha negato la possibilità di preghiere per la santificazione dei sacerdoti e per ottenere la grazia che cessino le stragi da suicidi!

Cosa nasconde questo decreto?

Per noi fedeli laici esso è stato emanato come segno di potere del clero sui laici, **ma in violazione di legge e con vizio per sviamento di potere** ed in



violazione delle norme di diritto Canonico, le norme che il Vescovo stesso ha citate, le indicazioni del Concilio Ecumenico Vaticano secondo, ma anche le norme generali di diritto civile cui la Chiesa non può sottrarsi anche in forza di quanto statuito dal Concordato Stato –Chiesa.

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DICASTERO PER I LAICI , LA FAMIGLIA E LA VITA

L'Associazione di Fedeli Laici denominata "Centro Beata Maria Bolognesi" chiede l'intervento di *Sua Eminenza Card. Kevin Joseph Farrell Prefetto del Dicastero Per i Laici, la Famiglia e Vita* atteso che i provvedimenti impugnati costituiscono un pericoloso precedente che va a minare l'attività dei fedeli laici che hanno il diritto di associarsi legittimamente secondo le norme dello Stato ove operano senza dover sottostare alle interferenze di Prelati e Presbiteri soprattutto, quando come nella fattispecie si opera secondo quanto statuito dal Vangelo, dalla Chiesa e dal Santo Padre.

L'operato della Associazione laica dei fedeli rappresentata dallo scrivente avvocato è stata sempre conforme alla Carità Cristiana ed una costante testimonianza di fede.

Lo Statuto in primis e la documentazione comprovante alcuni fatti salienti quali la spedizione umanitaria all'Arcidiocesi di Rodi per i migranti, lo studio redatto dalla Commissione di Studi per la Famiglia inviata al Santo Padre in occasione del Sinodo Straordinario per la famiglia, l'intervento di produzione di documentazione per la causa di Beatificazione di Sua Santità Papa Pio XII, dimostrano come questa associazione ben si inserisce nell'insegnamento che Sua Santità Papa Francesco ci ha donato con lo statuto del Dicastero per i Laici , la Famiglia e la Vita ed in particolare ai surriportati articoli 5 e 6 .

Si chiede sin d'ora di essere sentiti dagli eminentissimi Cardinali destinatari del presente ricorso a che sia portata serenità tra i fedeli disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed un caritatevole coordinamento tra la Diocesi di Adria Rovigo e l'Associazione Laica di fedeli "Centro Beata Maria Bolognesi."

Confidando per tutti noi dell'Aiuto straordinario dello Spirito Santo per la intercessione della Beata Maria Bolognesi per portare serenità e testimonianza di fede e di carità.

Si dimettono in allegato:

- 1) Decreto del Vescovo di Adria Rovigo prot. 30/03/2017;
- 2) Diniego della richiesta del C.B.M.B. Onlus di revocare in sede di autotutela il suddetto decreto, del 26/04/2017;
- 3) Notificazione Vescovile del 24/04/2017, pubblicata sul giornale diocesano "Settimana" del 30/04/2017;



- 4) Lettera 8/04/2017 del Presidente del C.B.M.B. Onlus;
- 5) Decreto del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo Mons. Mazzocato del 7/06/2001;
- 6) Decreto del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo Mons. Soravito de Franceschi del 31/08/2013;
- 7) Lettera del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo Mons. Lucio Soravito del 10/04/2015;
- 8) Statuto Centro Beata Maria Bolognesi Onlus e pedissequo statuto mondiale Agape Beata Maria Bolognesi;
- 9) Decreto di riconoscimento della Onlus da parte dell' Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto;
- 10) Atti relativi alla missione umanitaria a Rodi;
- 11) Lettera di trasmissione a Sua Santità Papa Francesco del 16/10/2015 con allegato Quaderno n. 1, Commissione di Studi per la Famiglia;
- 12) Lettera del 23/04/2014 a Sua Santità Papa Francesco relativa alla canonizzazione dei Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

Con osservanza
Avv. Luciano Faraon
Presidente Centro Beata Maria Bolognesi Onlus
Associazione laica di Fedeli.